

ORGANIZZATO DAL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO IN COLLABORAZIONE CON REGIONE LOMBARDIA

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) e Pianificazione Paesaggistica in Aree Protette:

L'ESEMPIO DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

FORMAZIONE e ACCOMPAGNAMENTO sulle MATERIE INERENTI al PAESAGGIO

RIVOLTE a TECNICI COMUNALI, COMPONENTI delle COMMISSIONI PAESAGGIO e PROFESSIONISTI

LA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA NEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

GESTIONE, VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL PAESAGGIO ALL'INTERNO DEL
TERRITORIO DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

Dott.ssa Francesca Trotti

*UO4 Pianificazione, Paesaggio e GIS
Parco Lombardo della Valle del Ticino*




MAGENTA 12 LUGLIO 2023

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983 , N. 86. Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale.

I primi parchi regionali ad essere istituiti furono il **Parco Lombardo della Valle del Ticino (1974)**, il **Parco delle Groane (1976)** ed il **Parco dei Colli di Bergamo (1977)**.

Le **aree naturali protette della Lombardia** vincolate dalla legislazione nazionale ricoprono il **2,93%** del territorio regionale, mentre, includendo le aree protette che seguono la legislazione regionale e i Siti Natura 2000, questa percentuale sale **al 27% del territorio regionale**.

Il «Sistema delle Aree Protette Lombarde», comprende, ad oggi, **24 parchi regionali**, **101 parchi di interesse sovracomunale**, **3 riserve naturali statali** e **67 riserve naturali regionali**, **33 monumenti naturali** e **246 siti Rete Natura 2000**






L.r. 86/83 Art. 1. Regimi di tutela delle aree protette

Ai fini della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali del territorio della Lombardia, tenuto conto degli interessi locali in materia di sviluppo economico e sociale...è istituito il Sistema delle aree protette soggette ai seguenti regimi di tutela:


- a) **parchi naturali**, intesi quali zone aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), caratterizzate da un elevato grado di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di **conservazione e ripristino dei caratteri naturali**; a tali aree si applica la disciplina di cui al titolo III della legge 394/91 e al capo II della presente legge;
- b) **parchi regionali**, intesi quali zone che, costituendo generale riferimento per la comunità lombarda, sono organizzate in modo unitario, con **preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente e di uso culturale e ricreativo**, nonché con riguardo allo **sviluppo delle attività agricole, silvicole e pastorali e delle altre attività tradizionali** atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti;
- c) **riserve naturali**;
- d) **monumenti naturali**;
- e) **altre zone di particolare rilevanza naturale e ambientale**



L.r. 86/83

Art. 17 - Strumento di pianificazione del parco

1. Per ogni parco regionale viene formato:
 - a) un **piano territoriale di coordinamento**, avente effetti di piano paesistico coordinato con i contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale; tale piano, in attuazione dell'[articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette), reca, in apposita sua parte, avente altresì effetti di piano territoriale regionale, le previsioni di cui all'[articolo 16 ter, comma 2](#), per le zone di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera a\)](#) (ndr Parchi naturali), qualora individuate nell'ambito del parco regionale.
3. Il piano territoriale può disporre modifiche ed integrazioni alla delimitazione territoriale indicata nella legge istitutiva, per il conseguimento delle finalità ivi previste.
4. Il piano territoriale di coordinamento definisce:
 - a) l'articolazione del relativo territorio in aree differenziate in base all'utilizzo previsto al relativo regime di tutela
 - c) l'individuazione delle aree e dei beni da acquisire in proprietà pubblica
 - d) i criteri per la difesa e la gestione faunistica
 - e) i tempi e le modalità di cessazione delle attività esercitate nel parco, incompatibili con l'assetto ambientale.



L.r. 86/83

Art. 18 - Rapporti con altri strumenti di pianificazione territoriale.

Il piano del parco può individuare zone riservate ad autonome scelte di pianificazione comunale; per queste zone il piano detta orientamenti e criteri generali per il coordinamento delle previsioni dei singoli strumenti urbanistici.

Le previsioni urbanistiche del piano del parco sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.

Art. 20. Piani di settore e regolamenti dei parchi regionali.

Il piano territoriale di coordinamento del parco può prevedere la formazione di regolamenti che disciplinano l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determinano la localizzazione e graduazione dei divieti e di piani di settore che specificano per singoli settori le previsioni e le prescrizioni del piano territoriale di coordinamento.

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino



Istituito con Legge Regionale n°2 il 9 gennaio 1974, è il primo Parco Regionale d'Italia, espressione di una volontà dei cittadini: per la tutela del fiume azzurro furono raccolte infatti 22.000 firme che portarono all'elaborazione di una legge di iniziativa popolare.

Comprende l'intero territorio di 47 Comuni delle Province di Varese, Milano e Pavia.

Tutela la **valle fluviale del Ticino** dall'uscita del Lago Maggiore a Sesto Calende sino alla sua immissione in Po a Mezzanino.

Include un'area di vaste dimensioni (91.800 ettari) in cui sono presenti emergenze eccezionali e condizioni di eccellenza per quanto attiene elementi naturali, valori architettonici e paesaggistici, beni culturali e storici.

Nel 1985 la Regione Piemonte ha istituito nel territorio della Provincia di Novara il contermino Parco piemontese del Ticino che si estende su parte del territorio di 19 Comuni su un'area di circa 6.500 ha



Classificazione regionale del Parco Ticino ai sensi dell'art. 16 della L.R. 86/1983

- **fluviale**, in quanto tutela gli ambienti rivieraschi
- **forestale**, in quanto finalizzato alla tutela, al miglioramento e al potenziamento dei boschi
- **agricolo**, in quanto destinato al mantenimento e valorizzazione delle aree rurali
- **di cintura metropolitana**, in quanto zona di importanza strategica per l'equilibrio ecologico dell'area metropolitana, per la tutela delle fasce città - campagna

Il territorio del Parco del Ticino è occupato per il

54 % da aree agricole

22 % da foreste

21 % da aree urbanizzate




3% dal reticolo idrografico
e zone umide

circa 480.000 residenti

Oltre 91.000 ha di territorio tutelato



Ruolo strategico per le connessioni ecologiche a scala regionale e continentale



PRINCIPALE CORRIDOIO ECOLOGICO TRA ALPI E APPENNINI

D.Lgs 42/2004

Art. 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Art. 142. Aree tutelate per legge

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;


f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;

m) le zone di interesse archeologico.



La situazione giuridica e istituzionale del Parco Ticino

Il primo Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) per il Parco Lombardo fu approvato con L. R. n. 33 del 28.3.1980 .

Successivamente con **Delibera di Giunta Regionale 2 agosto 2001 – N. 7/5983** è stata approvata la Variante Generale al PTC del Parco Regionale che costituisce oggi il principale strumento di orientamento e indirizzo del Parco.

In data 12 dicembre 2002, con Legge Regionale n. 31, è stato istituito il Parco Naturale della Valle del Ticino ai sensi della L.494/91.

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato con **Delibera n. 7/919 del 26 novembre 2003** il PTC del Parco Naturale della Valle del Ticino.

Attualmente risultano pertanto vigenti il PTC 2001 per il Parco Regionale ed il PTC 2003 per il Parco Naturale.



I principi ispiratori

Il PTC del Parco è stato il primo esempio di pianificazione **a scala sovracomunale** che, oltre alle aree di maggior pregio ambientale, programmava anche le aree poste a monte di tali zone con l'obiettivo di creare una sorta di "area cuscinetto" di protezione: il principio ispiratore era che **non si potevano preservare aree caratterizzate da un delicato equilibrio ambientale se non si controllavano i processi di sviluppo territoriale posti immediatamente a ridosso delle stesse.**

La variante al PTC del 2001 ha spostato l'attenzione dal vincolo al progetto, e dalla pianificazione urbanistica a quella **paesistico-ecologica**, definendo indirizzi, orientamenti e regole per quanto possibile condivisi con tutte le componenti sociali e culturali.

Elemento assolutamente nuovo è stato l'aspetto legato alla **tutela del paesaggio**, sotto il duplice aspetto di tutela dei singoli elementi di percezione visiva e di tutela del "valore" intrinseco dei diversi sistemi ambientali.

Il Piano Territoriale di Coordinamento costituisce quindi, ancora oggi, il principale strumento di governo a disposizione del Parco e si pone come obiettivi principali la tutela ed il corretto utilizzo del territorio protetto per un suo sviluppo ecocompatibile – ECOSOSTENIBILE .



Gli obiettivi del Piano

Il Piano tutela:

- la diversità biologica** e i patrimoni genetici esistenti;
 - le acque**, sia per quanto concerne il loro regime che la loro qualità;
 - il suolo**, per le ragioni di ordinata conservazione degli elementi che formano il **patrimonio paesaggistico** e naturale della Valle e delle aree contermini, ivi comprese le aree edificate;
 - i boschi e le foreste**, per la loro conservazione, recupero e corretta utilizzazione;
 - il patrimonio faunistico** per la salvaguardia ed il mantenimento dell'equilibrio biologico ed ambientale del territorio;
 - l'agricoltura** per il suo ruolo multifunzionale e per l'attività imprenditoriale, tesa al raggiungimento dei propri risultati economici, che svolge una funzione insostituibile per la salvaguardia, la gestione e la conservazione del territorio del Parco del Ticino;
 - le emergenze archeologiche, storiche e architettoniche** intese come documenti fondamentali per la caratterizzazione del territorio e del **paesaggio**;
 - la qualità dell'aria**;
 - la cultura e le tradizioni** popolari della valle del Ticino;
- tutti gli altri elementi che costituiscono **l'ambiente naturale e il paesaggio della valle del Ticino**, intesi nella loro accezione più ampia.



Promuovere il territorio ed il paesaggio del Parco

TITOLO II - IL TERRITORIO E IL PAESAGGIO

Articolo 6 - Ambiti paesaggistici, azzonamento: inquadramento generale

L'analisi dei **valori naturalistici e paesaggistici del territorio** del Parco consente l'identificazione di **tre ambiti paesaggistici**:

L'ambito posto nelle immediate adiacenze del Fiume

Zona T – zona del fiume Ticino nelle sue articolazioni idrauliche principali e secondarie

Zone A – zone naturalistiche integrali nelle quali l'ambiente naturale viene conservato nella sua integrità

Zone B1 – zone naturalistiche orientate che individuano complessi ecosistemici di elevato valore naturalistico

Zone B2 – zone naturalistiche di interesse botanico-forestale che individuano complessi botanico-forestali di rilevante interesse

Zone B3 – zone di rispetto delle zone naturalistiche che per la loro posizione svolgono un ruolo di completamento rispetto a tali ecosistemi, alla fascia fluviale del Ticino e di connessione funzionale tra queste e le aree di protezione;



Promuovere il territorio ed il paesaggio del Parco

L'ambito identificato dalla linea del terrazzo principale del fiume Ticino

Zone C1 - zone agricole e forestali a prevalente interesse faunistico che svolgono un ruolo di protezione all'ambito del fiume Ticino e delle Zone Naturalistiche Parziali.

Zone C2 - zone agricole e forestali di protezione a prevalente interesse paesaggistico, ricomprese nelle tre grandi unità di paesaggio della valle principale del Ticino, del sistema collinare morenico sublacuale e della valle del torrente Terdoppio.

L'ambito dove prevalgono le attività di conduzione agricola e forestale dei fondi



Zone G1 - zone di pianura asciutta a preminente vocazione forestale; poste principalmente sul livello fondamentale della pianura a margine dell'area morenica.

Zone G2 - zone di pianura irrigua, poste sul livello fondamentale della pianura a margine delle zone di protezione.

Altri obiettivi di tutela

- Recupero paesistico ed igienico-edilizio delle aree per il tempo libero: Aree D
- Recupero geomorfologico delle aree degradate: Aree R
- Tutela e gestione delle Zone Naturalistiche Parziali





Obiettivi – Divieti – Destinazioni e Interventi ammessi modulati in relazione alle zone di tutela

7.A. Zone A: Zone naturalistiche Integrali

7.A.1 Sono individuate, con apposito segno grafico, come Zone naturalistiche Integrali (A), quelle parti del territorio del parco che sono di rilevante interesse naturalistico e scientifico per la presenza di manifestazioni vegetali, zoologiche, geomorfologiche e idrogeologiche.

7.A.2 Nelle Zone naturalistiche Integrali non sono ammesse utilizzazioni; il loro scopo è la salvaguardia dell'evoluzione naturale, evitando al massimo interferenze di tipo antropico e promuovendo studi di controllo ed indagini scientifiche finalizzate alla comprensione delle azioni naturali interagenti.

7.A.3 Le aree di proprietà privata classificate come Zona naturalistica Integrale rivestono il carattere di priorità di acquisizione in proprietà pubblica per gli usi necessari al conseguimento delle finalità del Parco, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, lettera c) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.

7.A.4 Nelle Zone naturalistiche Integrali è vietato effettuare lavori agricoli e forestali, salvo opere di manutenzione e tagli colturali.

Articolo 9 – Ambito Agricolo e Forestale (G)

9.G.1 L'ambito agricolo e forestale (G1 e G2) è definito dal territorio che, principalmente posto sul livello fondamentale della pianura, è destinato alla conduzione agricola e forestale.

In tale territorio, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità con i criteri generali fissati dal Parco, vengono mantenute e sostenute le attività agricole e forestali indirizzate verso il mantenimento ed il miglioramento del paesaggio.

9.G.4 Nelle zone G è consentita la realizzazione di nuovi edifici destinati ad abitazioni rurali e la ristrutturazione, anche in ampliamento, di quelli esistenti annessi alle aziende agricole, purché in funzione della conduzione del fondo e connessi ad accertate esigenze dell'imprenditore agricolo singolo o associato, ovvero ad esigenze abitative dei dipendenti stabili delle aziende agricole, con indice di edificazione stabilito dalla legge regionale del 7 giugno 1980, n. 93.


9.G.8 Nelle zone G sugli edifici residenziali esistenti sono consentiti interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento concessi sino al raggiungimento dei 200 mc assentibili per nucleo familiare ivi residente.

Promuovere il territorio ed il paesaggio del Parco

All'interno delle **grandi unità di paesaggio** sono individuati:

**coni visuali principali
punti e percorsi panoramici**

particolarmente sensibili per la tutela dei quali tutti gli interventi consentiti sono subordinati anche a salvaguardia estetico-paesaggistica



Le zone di Iniziativa Comunale

Indirizzi di pianificazione a livello comunale:

contenimento della capacità insediativa teorica
definizione dei margini urbani
economia delle risorse territoriali
riutilizzo del patrimonio edilizio esistente
evitare, nelle previsioni di sviluppo urbano, la formazione di conurbazioni
recupero del centro storico

Appartenere ad un'area protetta, pur con i vincoli che ne conseguono, deve costituire per gli Enti **lo stimolo e l'opportunità** per sviluppare forme di pianificazione e progettazione del proprio territorio più attente al contesto ambientale in cui si inseriscono, alle emergenze e valenze naturali, paesaggistiche, ambientali, storico-culturali ivi presenti, nonché **all'implementazione di esempi di eccellenza e di buone pratiche** che nel territorio del Parco del Ticino possono trovare un laboratorio di sperimentazione ideale.



Oggi, come allora, il PTC del Parco costituisce strumento di pianificazione d'area vasta con un ruolo significativo di indirizzo e coordinamento.

Dopo oltre 40 anni dall'approvazione del Primo strumento di pianificazione (1980) e ad oltre 20 anni di applicazione della variante generale (2001), si rende oggi necessario **un riesame delle norme relative alla pianificazione vigente, confermando il regime di tutela e l'azonamento attuale.**

Il quadro normativo in continua evoluzione, l'affermarsi di nuovi principi di tutela e di attenzione alle tematiche ambientali, legati a concetti quali la sostenibilità, l'economia circolare, la riduzione del consumo del suolo, ecc., nonché l'esperienza maturata negli ultimi decenni, anche in rapporto con i Comuni del Parco, hanno evidenziato la necessità di una revisione normativa dei Piani Territoriali di Coordinamento vigenti.



- ❑ RECEPIMENTO DI NORMATIVE DI SETTORE E TEMI EMERGENTI
- ❑ FAVORIRE E INCENTIVARE IL RECUPERO DI COMPLESSI RURALI ABBANDONATE E EDIFICI DISMESSI
- ❑ EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE CRITICA DELLE AREE R “AREE DEGRADATE DA RECUPERARE” E D “AREE DI PROMOZIONE TURISTICO RICREATIVA E/O TURISTICO SPORTIVA”
- ❑ AFFRONTARE LA TEMATICA DELLE RESIDENZE IN AREA AGRICOLA
- ❑ PRENDERE ATTO DELLE NUOVE ESIGENZE DEL MONDO AGRICOLO
- ❑ MIGLIORAMENTO DELLE MODALITA' DI FRUIZIONE TURISTICO-RICETTIVA.
- ❑ PREVEDERE NUOVE POSSIBILITA', ANCHE A CARATTERE SPERIMENTALE, RELATIVE ALLO SVILUPPO E/O ALL'INSEDIARSI DI NUOVE ATTIVITA' TURISTICO-SPORTIVE.
- ❑ CORRETTO INQUADRAMENTO DI INFRASTRUTTURE/OPERE PUBBLICHE E DI PUBBLICA UTILITÀ



Gli strumenti di attuazione per la tutela paesistico-ambientale

- Regolamento per il recupero degli insediamenti dismessi
- Regolamento della Rete Ecologica del Parco
- Regolamento Abaco del territorio del Parco a fini paesistici
- Regolamento per il mantenimento marcite
- Regolamento per il taglio di filari, ripe e piante isolate

 Cerca[Home](#)[Il Parco](#)[Visita il Parco](#)[Natura e
Paesaggio](#)[Il marchio Parco
Ticino](#)[Educazione
Ambientale](#)[Progetti e Ricerca](#)[L'attività
amministrativa](#)

L'attività amministrativa

- Albo Pretorio
- Bandi e Concorsi
- Determine e Delibere
- Informazioni per membri Comunità
- Procedimenti e Modulistica
- Elenco autorizzazioni paesaggistiche rilasciate
- Stage
- Servizio civile universale
- Regolamenti**
- PagoPa



MAGENTA 12 LUGLIO 2023

Gli strumenti di attuazione per la tutela paesistico-ambientale

•Regolamento Abaco del territorio del Parco a fini paesistici

Criteria progettuali estesi alle aree edificate (residenziali, produttive,..) e agli spazi semi-naturali e naturali

Ricomposizione del paesaggio secondo un approccio:

Percettivo

- **Forme tipologiche degli edifici (rurali e non)**
- **Figurabilità degli elementi del paesaggio**



Ecologico

Aspetti ecologici e funzionali legati agli elementi del paesaggio (ambienti ecotonali, frange periurbane, aree umide, ecc.)



Ambientale

Inquadramento territoriale, differenze e peculiarità delle diverse zone del Parco



Gli strumenti di attuazione per la tutela paesistico-ambientale

Sviluppo e gestione degli strumenti cartografici:

- Sistematizzazione dei **dati cartacei e digitali**
- Portale **WebGis**

Parco Ticino PAGINA DI ACCESSO AI SERVIZI GIS

Banca dati geografica
Cartografia pubblica

- AREE PROTETTE
- MAPPA SPORTELLO TELEMATICO
- PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
- RETI ECOLOGICHE

Accesso
Accesso ai servizi protetti da password

Login

Password

parcoticino.r3-gis.com/map/?mapset=ptc_natura_2000

1:283.854

VARESE
MONZA E DELLA BRIANZA
MILANO
PAVIA

Parco Ticino

Livelli Legenda Ricerca

- Quadri di Unione
- Limiti amministrativi
- Piano territoriale di coordinamento
- Piano Paesaggistico - Parco Ticino
- Piano Paesaggistico Regionale
- Rete Natura 2000
- Man and the Biosphere - UNESCO
- Parco del Ticino Piemontese
- Altre aree protette lombarde
- Beni Culturali
- Vincoli paesaggistici (D.Lgs. 42/04)
- Vincoli ambientali
- Cartografia Regione Lombardia
- Cartografia Regione Piemonte
- Cartografia IGM
- Ortofoto

© Regione Lombardia, © Parco lombardo della valle del Ticino

Zoom: [vista corrente](#) | [massima estensione](#)

Powered by: **FreeGIS Maps**


Gli strumenti di attuazione per la tutela paesistico-ambientale

Pubblicazioni tematiche:

L'architettura rurale rappresenta, all'interno del Parco, uno dei fattori fondamentali di costruzione del paesaggio, inteso come reciprocità e interdipendenza tra gli elementi naturali ed architettonici, tra natura e artificio, tra i caratteri fisici del territorio e le trasformazioni operate dall'uomo.

Oltre all'importanza storico-culturale, paesaggistica e di testimonianza dell'attività agricola, da sempre riconosciuta e tutelata, il Parco ha posto l'attenzione su **un'ulteriore valenza attribuibile all'edilizia rurale**, quella ecologica, quale **habitat privilegiato per molte specie animali e vegetali**.

Il riconoscimento e la salvaguardia di tale ruolo rientra fra gli **obiettivi generali di progettazione del paesaggio** che trovano applicazione nelle linee guida e nei criteri forniti dall'**Abaco del Territorio del Parco a fini paesistici**, recentemente approvato dall'Ente.



Azioni di ricostruzione del paesaggio:

Recupero, miglioramento e ricostruzione di habitat

Azioni di decostruzione

Interventi di deframmentazione

Tutela delle pratiche tradizionali che «disegnano» il paesaggio

Ricerca delle migliori soluzioni di inserimento paesaggistico-ambientale delle infrastrutture e grandi opere

Attività di conoscenza del territorio



Gli strumenti di attuazione per la tutela paesistico-ambientale

Azioni di promozione e divulgazione:

**Premio Nazionale del Paesaggio edizione
2018-2019**

“Paesaggi di marcita”

progetto presentato dal **PARCO**

LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

Menzione speciale per le strategie di sensibilizzazione ai valori del paesaggio agrario storico dei prati della valle milanese e la promozione di azioni di sviluppo sostenibile capaci di garantire l'equilibrio tra attività umane, ambiente e paesaggio





Grazie per l'attenzione

Dott.ssa Francesca Trotti

UO4 Pianificazione, Paesaggio e GIS

Parco Lombardo della Valle del Ticino

e-Mail: francesca.trotti@parcoticino.it

02.972101239